



SETTORE

DICHIARAZIONI

**LE NOVITÀ DEL MOD. UNICO 2015 PF
(FASCICOLO 1)**

RIFERIMENTI

- **Provvedimento Agenzia Entrate 30.1.2015**
- **Istruzioni mod. UNICO 2015 PF**

IN SINTESI

Con la presente Informativa si illustrano le principali novità del Fascicolo 1 del mod. UNICO 2015 PF tra le quali si evidenzia:

- *l'eliminazione nel Frontespizio dell'indicazione relativa allo "Stato civile";*
- *la possibilità di specificare in caso di "dichiarazione unificata" la dichiarazione sulla quale è apposto il visto di conformità;*
- *la necessità di indicare nel riquadro "Familiari a carico" il codice fiscale anche dei figli residenti all'estero;*
- *la presenza di un'apposita casella nel quadro RB per beneficiare della cedolare secca "agevolata" (10%) per gli immobili siti in Comuni in cui è stato deliberato lo stato di emergenza;*
- *l'indicazione nel quadro RC del "Bonus 80 euro" riconosciuto ed erogato dal datore di lavoro;*
- *la nuova Sezione VII nel quadro CR dedicata all'indicazione del c.d. "Art – bonus";*
- *il nuovo rigo RP32 dedicato alla deduzione spettante per le abitazioni acquistate / costruite nel 2014 e concesse in locazione a canone "concordato".*

SERVIZI COLLEGATI

Settimana
Professionale

SCHEDE OPERATIVE fisco



residenti che rivestono particolari caratteristiche, **l'IRPEF si applica secondo le regole generali, ossia senza le limitazioni generalmente previste per i non residenti per la fruizione di deduzioni e detrazioni** (ad esempio, le detrazioni per carichi di famiglia).

RESIDENTE ALL'ESTERO DA COMPILARE SE RESIDENTE ALL'ESTERO NEL 2014	Codice fiscale estero	Stato estero di residenza	Codice Stato estero	Non residenti "Schumacker" NAZIONALITÀ <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> Estera
	Stato federato, provincia, contea	Località di residenza		

In particolare, la casella va **barrata** dai soggetti non residenti in Italia che:

- risiedono in uno Stato UE o aderente allo SEE che assicura un adeguato scambio di informazioni;
- hanno prodotto in Italia un reddito pari almeno al 75% del reddito complessivamente prodotto;
- non fruiscono di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza.

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

In tale Sezione si segnala che, ancorché sia stata modificata la dicitura della casella *"Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione"*, ora denominata **"Soggetto che ha predisposto la dichiarazione"**, le **modalità di compilazione non sono modificate** rispetto al passato. In detta casella, infatti, va indicato:

- il codice "1" se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente;
- il codice "2" se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l'invio.

VISTO DI CONFORMITÀ

A seguito delle novità introdotte in materia di visto di conformità, necessario per poter utilizzare in compensazione crediti di importo annuo superiore a € 15.000 e per la richiesta di rimborso del credito IVA superiore a € 15.000, nella Sezione in esame è stata introdotta la **nuova casella "Visto di conformità rilasciato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 relativo a Redditi / IVA"**.

VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista	Visto di conformità rilasciato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 relativo a Redditi/IVA
	Codice fiscale del responsabile del C.A.F. <input type="text"/> Codice fiscale del C.A.F. <input type="text"/>

In particolare tale casella va **compilata solo in caso di "dichiarazione unificata"** indicando uno dei seguenti codici:

- "1", se il visto si riferisce alla **sola dichiarazione dei redditi**;
- "2", se il visto si riferisce alla **sola dichiarazione IVA**;
- "3", se il visto si riferisce ad **entrambe le dichiarazioni**.

SCelta PER LA DESTINAZIONE DEL 2% DELL'IRPEF

È presente la **nuova Sezione "Scelta per la destinazione del due per mille dell'IRPEF"** a favore di un partito politico. A tal fine è necessario apporre la firma ed indicare nell'apposita casella il **codice del partito prescelto**.

Si rammenta che la scelta per la destinazione del 8% / 5% / 2% dell'IRPEF non sono tra loro alternative ma possono essere tutte espresse.

FAMILIARI A CARICO

Da quest'anno, al fine di poter fruire delle relative detrazioni, è **necessario** indicare il **codice fiscale anche dei figli residenti all'estero**. Conseguentemente è stata **soppressa la casella "Numero figli residenti all'estero a carico del contribuente"**.

Con riferimento al **codice fiscale** si segnala altresì che l'Agenzia delle Entrate provvederà a **verificare la presenza dello stesso in Anagrafe tributaria**. In caso di esito negativo, la **dichiarazione è scartata**.

QUADRO RA – REDDITI DEI TERRENI

Fermi restando i campi che compongono il quadro, i **rigli a disposizione** per indicare più terreni ovvero più situazioni relative al medesimo terreno sono passati **da 7 a 22**, oltre al rigo di “riepilogo” nel quale esporre l’ammontare complessivo del reddito dominicale e agrario.

ULTERIORE RIVALUTAZIONE REDDITO DOMINICALE E AGRARIO

L’art. 1, comma 512, Legge n. 228/2012, Finanziaria 2013, ha introdotto, per il triennio 2013 - 2015, l’ulteriore rivalutazione dei redditi dei terreni nella misura del 15% (5% per terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP iscritti nella previdenza agricola).

L’art. 7, comma 4, DL n. 91/2014, modificando il citato comma 512, dispone che l’**ulteriore rivalutazione dei terreni agricoli** è pari al **15%** per il **2013 e 2014** e al **30%** per il **2015**.

Per i terreni agricoli **posseduti e condotti da coltivatori diretti / IAP** iscritti nella previdenza agricola detta rivalutazione è pari al **5%** per il **2013 e 2014** e al **10%** per il **2015**.

Come precisato nelle istruzioni, da ciò consegue che:

- ai fini della **tassazione dei terreni** per il **2014** (mod. UNICO 2015 PF), l’ulteriore rivalutazione è pari, come per lo scorso anno, al **15%** (**5%** per coltivatori diretti / IAP);
- ai fini della determinazione dell’**acconto 2015** è **necessario** tener conto della nuova misura dell’**ulteriore rivalutazione pari al 30%** (**10%** per coltivatori diretti / IAP).

TERRENI INCOLTI

L’art. 7, comma 3, DL n. 91/2014 ha **abrogato** l’art. 31, comma 1, TUIR che permetteva la **riduzione del 70% del reddito dominicale** (e l’esclusione dall’IRPEF del reddito agrario) in caso di **mancata coltivazione del fondo per un’intera annata agraria**. Conseguentemente sono stati **soppressi i codici “1” e “5”** da indicare a **colonna 7 “Casi particolari”**.

PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA FONTI AGRO-FORESTALI

L’art. 22, comma 1, DL n. 66/2014 prevede che **per il 2014 e 2015** la produzione e la cessione da parte di imprenditori agricoli di:

- energia elettrica e calorica da **fonti agro-forestali fino a 2.400.000 kWh** annui, ovvero **fotovoltaiche fino a 260.000 kWh** annui;
 - carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo;
 - prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo;
- costituiscono **attività connesse** ex art. 2135, comma 3, C.c., **produttive di reddito agrario**. Conseguentemente, detti redditi vanno indicati nel quadro RA del mod. UNICO 2015 PF.

ESENZIONE IMU TERRENI MONTANI E PARZIALMENTE MONTANI

Al fine della barratura della **casella 9 “IMU non dovuta”** si rammenta che **per il 2014**, ai sensi del DL n. 4/2015 (Informativa SEAC 27.1.2015, n. 26 e 5.2.2015, n. 36) sono **esenti da IMU i terreni agricoli**:

- ubicati nei Comuni **totalmente montani** (lettera “T”);
- **posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP** iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni **parzialmente montani** (lettera “P”);

di cui all’elenco dei Comuni stilato dall’ISTAT, **ovvero, se più favorevole per il contribuente** in base alle regole ex DM 28.11.2014, ossia terreni:

- ubicati in Comuni situati ad un’**altitudine superiore a 600 metri slm**;
- **posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP** iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni situati ad un’**altitudine superiore a 280 metri slm**;

a prescindere dal fatto che il Comune sia montano / parzialmente montano / non montano.

QUADRO RB – REDDITI DEI FABBRICATI

A livello generale, nel quadro RB si segnala:

- l'**eliminazione** della casella nella quale indicare l'**IMU dovuta** per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione (2014);
- il **maggior numero di righe a disposizione** per indicare più fabbricati o più situazioni relative allo stesso fabbricato (da 6 a 9) nonché per esporre i dati relativi ai contratti di locazione (da 3 a 9).

CEDOLARE SECCA

Con riferimento all'applicazione della cedolare secca ai redditi derivanti dalla locazione di immobili abitativi, si evidenzia che dal 2014:

- ai sensi dell'art. 9, comma 1, DL n. 47/2014, l'**aliquota agevolata** è fissata nella misura del **10%** (anziché 15%).

Detta aliquota è applicabile anche ai contratti a "**canone concordato**", con opzione per la **cedolare secca**, stipulati nei **Comuni in cui è stato deliberato lo stato di emergenza a seguito di eventi calamitosi** nei 5 anni precedenti il 28.5.2014 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 47/2014). Si tratta degli immobili per i quali a **colonna 2 "Utilizzo"** è indicato il **codice "8" o "12"**.

A tal fine nella Sezione II "**Dati relativi ai contratti di locazione**", deve essere **barrata la nuova casella "Stato di emergenza"**,

Sezione II Dati relativi ai contratti di locazione	N. di rigo	Mod. N.	Estremi di registrazione del contratto			Codice ufficio	Contratti non superiori a 30 gg		Anno di presentazione dich. ICI/IMU	Stato di emergenza
			Data	Serie	Numero e sottnumero		7	8		
RB21	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
RB22										

- il DL n. 47/2014 ha previsto la possibilità di optare per la **cedolare secca anche** con riferimento ai contratti di locazione di unità abitative:
 - stipulati con **cooperative edilizie per la locazione** o con **enti senza scopo di lucro**;
 - purché **sublocate a studenti universitari** e date a **disposizione dei Comuni**.

SOSPENSIONE PROCEDURE DI SFRATTO

L'art. 4, comma 8, DL n. 150/2013, ha disposto il **differimento al 31.12.2014 dei termini** previsti per l'**esecuzione delle procedure di sfratto** a favore delle categorie sociali di cui all'art. 1, comma 1, Legge n. 9/2007.

Conseguentemente, per i proprietari degli immobili interessati da dette procedure, il relativo **reddito non concorre alla formazione dell'imponibile IRPEF** per tutta la durata del periodo di sospensione legale dell'esecuzione ovvero fino al **31.12.2014**.

QUADRO RC – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

Nel quadro RC si segnala l'introduzione della **nuova Sezione V "Bonus IRPEF"**, composta da rigo **RC14**, riservato al c.d. "Bonus 80 euro" di cui all'art. 1, DL n. 66/2014.

Sezione V Bonus IRPEF	RC14	Codice bonus (punto 119 del CU 2015)		Bonus erogato (punto 120 del CU 2015)	
		1	2	1	2
					,00

In particolare:

- se il datore di lavoro ha **riconosciuto** il bonus e lo ha **erogato** (tutto o in parte):
 - a colonna 1 va indicato il **codice "1"** (punto 119, CU 2015);
 - a colonna 2 va riportato l'**ammontare del bonus erogato** dal sostituto (punto 120, CU 2015);
- se il datore di lavoro **non ha riconosciuto** il bonus ovvero lo ha riconosciuto ma **non lo ha erogato** (nemmeno in parte):
 - a colonna 1 va indicato il **codice "2"**;
 - la colonna 2 non va compilata.

Se il contribuente **non è in possesso della CU**, in quanto privo del sostituto d'imposta, a colonna 1 va indicato il **codice "2"**.



Al fine di poter determinare correttamente l'ammontare del bonus spettante, **in presenza di somme erogate per l'incremento della produttività** assoggettabili all'imposta sostitutiva del 10% nel limite di € 3.000 (punti da 201 a 205, CU 2015), ora è **sempre richiesta la compilazione di rigo RC4 "Incremento produttività"**. Tale rigo va quindi compilato anche nei casi in cui dette somme sono state correttamente assoggettate a tassazione dal sostituto d'imposta ed il contribuente non intenda modificare la tassazione così applicata.

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ

Considerato che il contributo di solidarietà di cui all'art. 2, comma 2, DL n. 138/2011 è calcolato sul **reddito eccedente € 300.000 lordi annui** che trova capienza nei redditi diversi da quello di pensione già assoggettato al "contributo pensioni", a **rigo RC15**, oltre all'ammontare del contributo di solidarietà trattenuto dal datore di lavoro (**punto 171, CU 2015**) è ora richiesta anche l'indicazione del **"Reddito al netto del contributo pensioni"** (**punto 173, CU 2015**).

Sezione VI - Altri dati	RC15	Reddito al netto del contributo pensioni (punto 173 CU 2015)	1		,00	Contributo solidarietà trattenuto (punto 171 CU 2015)	2		,00
-------------------------	------	---	---	--	-----	--	---	--	-----

DETRAZIONI SPETTANTI PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

Con riferimento ai redditi di lavoro dipendente della Sezione I del quadro RC si evidenzia la **modifica degli "scaglioni" di reddito e delle modalità di calcolo della relativa detrazione spettante**. In particolare tale detrazione va determinata come di seguito evidenziato:

REDDITO COMPLESSIVO (al netto dell'abitazione principale e pertinenze)	Importo DETRAZIONE
Non superiore a € 8.000	1.880 (anziché 1.840) (*)
Compreso tra € 8.001 e € 28.000 (anziché 15.000)	$978 + \frac{902 \times (28.000 - \text{reddito compl.})}{20.000}$
Compreso tra € 28.001 (anziché 15.000) e € 55.000	$978 + \frac{902 \times (28.000 - \text{reddito compl.})}{27.000}$
Oltre € 55.000	0

(*) Fermo restando che la detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a € 690 in caso di lavoro a tempo indeterminato e a € 1.380 per quello a tempo determinato.

QUADRO CR – CREDITI D'IMPOSTA

Il quadro CR riservato all'esposizione dei crediti d'imposta è stato posizionato dopo il quadro RC "Redditi di lavoro dipendente".

Per quanto riguarda le novità rispetto allo scorso anno, si segnala l'introduzione della **nuova Sezione VII**, costituita dal solo **rigo CR14 "Credito d'imposta erogazioni cultura"**, riservato all'esposizione del credito d'imposta **spettante ai soggetti che hanno effettuato erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura**, c.d. "Art-bonus" di cui all'art. 1, DL n. 83/2014 (Informativa SEAC 1.8.2014, n. 208).

Sezione VII Credito d'imposta erogazioni cultura	CR14	Totale credito		,00
--	------	----------------	--	-----

Si rammenta che tale credito, **alternativo alla detrazione IRPEF** di cui all'art. 15, comma 1, lett. h) e i), TUIR, è pari al **65% delle somme erogate nel 2014 e 2015** e al **50%** di quelle **2016**, da ripartire in **3 quote annuali** di pari importo.

QUADRO RP – ONERI E SPESE

SEZIONE I – SPESE DETRAIBILI

Premi assicurazioni

Per quanto riguarda i **premi** versati in relazione a **contratti di assicurazione** aventi per oggetto il

rischio di morte o invalidità permanente non inferiore al 5% ovvero di **non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana**, per il 2014 la detraibilità è riconosciuta:

- nel **limite di € 530** relativamente alle assicurazioni aventi ad oggetto il **rischio di morte o invalidità permanente non inferiore al 5%** (contratti stipulati o rinnovati **dal 2001**) e alle **assicurazioni vita e contro gli infortuni** (contratti stipulati o rinnovati **fino al 2000**).

In tali casi l'importo sul quale calcolare la detrazione va indicato nei righi da RP8 a RP14 con il **codice "36"**;

- nel **limite di € 1.291,14** relativamente alle assicurazioni aventi ad oggetto il **rischio di non autosufficienza** nel compimento degli atti della vita quotidiana, calcolato **al netto dei premi** corrisposti per le assicurazioni aventi ad oggetto il **rischio di morte o invalidità permanente**.

In tali casi l'importo sul quale calcolare la detrazione va indicato nei righi da RP8 a RP14 con il **codice "37"**.

Lo **scorso anno** tali premi erano detraibili nel limite di € 630 ed erano identificati con il codice "12".

Erogazioni liberali a favore della cultura

Come sopra evidenziato per il triennio 2014 – 2016 è stato introdotto un **credito d'imposta** a favore dei soggetti che effettuano **erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura** (c.d. "Art-Bonus" – **rigo CR14**).

La fruizione di tale credito è **alternativo** alla detrazione di cui all'art. 15, comma 1, TUIR e quindi le **erogazioni liberali** individuate dal:

- codice **26** - a favore delle **attività culturali ed artistiche**;
- codice **27** - a favore degli **enti dello spettacolo**;
- codice **28** - a favore di fondazioni operanti nel **settore musicale**;

sono **detraibili a condizione** che per le stesse **non sia compilato il rigo CR14**, per il riconoscimento del **credito d'imposta**.

Erogazioni liberali a favore di ONLUS

Con riferimento alle **erogazioni liberali a favore di ONLUS** (codice "41") si segnala l'**innalzamento dal 24% al 26%** della percentuale di **detrazione**, fermo restando:

- il limite massimo agevolabile di **€ 2.065**, da verificare considerando l'eventuale presenza di erogazioni liberali a favore di popolazioni colpite da calamità naturali o eventi straordinari, individuate dal codice "20";
- la possibilità di scegliere, **in alternativa**, la **deducibilità dal reddito complessivo** (rigo RP26).

Erogazioni liberali a favore di partiti politici

Dal 2014 al fine di fruire della **detrazione d'imposta del 26%** per le **erogazioni liberali a favore dei partiti politici**, da indicare nei righi da RP8 a RP14 con il **codice "42"**, è necessario che il **partito politico** risulti **iscritto nella sezione I del Registro nazionale** (consultabile sul sito Internet del Parlamento italiano www.parlamento.it).

La detrazione è riconosciuta anche per le erogazioni effettuate prima dell'iscrizione a detto registro e dell'ammissione ai relativi benefici, a condizione che l'iscrizione ed il riconoscimento dei benefici avvenga entro la fine dell'esercizio.

La detrazione è riconosciuta per importi compresi **tra € 30 e 30.000 annui**.

SEZIONE II – SPESE DEDUCIBILI

Contributo SSN dei premi RC auto

A rigo RP21 è stata **eliminata la casella "CSSN-Rc veicoli"** a seguito della **totale indeducibilità** di tale contributo disposta dall'art. 12, comma 2-bis, DL n. 102/2013.

Spese per acquisto / costruzione di abitazioni concesse in locazione

È presente il **nuovo rigo RP32 "Spese per acquisto o costruzione di abitazioni date in locazione"** al fine di poter fruire della **deduzione pari al 20%** del prezzo di acquisto / spese di costruzione –

ristrutturazione, **nel limite di € 300.000** introdotta dall'art. 21, DL n. 133/2014 a favore dei **soggetti privati** che nel 2014 hanno acquistato, costruito o ristrutturato, un'unità immobiliare a destinazione **abitativa**, concessa in **locazione a canone "concordato"** per **almeno 8 anni**, entro **6 mesi dall'acquisto / termine dei lavori**.

La deduzione fruibile, in **8 quote annuali**, spetta anche con riferimento agli **interessi passivi** dipendenti da mutuo per l'acquisto dell'unità immobiliare in esame (Informativa SEAC n. 19.9.2014, n. 234 e 12.11.2014, n. 286).

RP32	Spese per acquisto o costruzione di abitazioni date in locazione	Data stipula locazione			Spesa acquisto/costruzione	Interessi	Totale importo deducibile
		1 giorno	2 mese	3 anno			
				2	,00	3	4
					,00	,00	,00

In particolare a rigo RP32 sono richiesti i seguenti dati:

- data di stipula del contratto di locazione (colonna 1);
- spesa sostenuta per l'acquisto / costruzione / ristrutturazione nel limite di € 300.000 (colonna 2);
- eventuali interessi passivi relativi al mutuo contratto per l'acquisto "agevolato" (colonna 3);
- importo deducibile (colonna 4), pari alla somma della quota annuale deducibile (colonna 2 X 20% : 8) e degli interessi di colonna 3.

SEZIONI III A E III B – SPESE PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

La struttura delle Sezioni III A e III B, nelle quali vanno esposti i dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali si intende fruire della detrazione d'imposta (36% - 50% - 65%) non presenta novità di rilievo.

Si segnala che a colonna 5 "Codice", riservata all'indicazione di **particolari situazioni di detraibilità**, sono stati eliminati i codici "2" e "3" che nel modello dello scorso anno individuavano, rispettivamente, il contribuente che, avendo compiuto 80 anni nel 2011, aveva rideterminato il numero delle rate e quello che aveva ereditato / acquistato / acquisito in donazione l'immobile da un soggetto che aveva rideterminato il numero delle rate (possibilità non più prevista). In tale colonna quindi possono ora essere indicati solo i codici "1" e "4".

SEZIONE III C – SPESE PER L'ARREDO DI IMMOBILI RISTRUTTURATI

Nella Sezione III C riservata all'esposizione delle spese sostenute (nel limite di € 10.000) per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad immobili oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, per le quali è riconosciuta la detrazione del 50% (Informativa SEAC 7.4.2014, n. 97) è presente la **nuova casella "N. Rata"**.

Sezione III C Spese arredo immobili ristrutturati (detraz. 50%)	RP57	N. Rata	Spesa arredo immobile	Importo rata	N. Rata	Spesa arredo immobile	Importo rata	Totale rate
			,00	,00		,00	,00	,00

Ciò, in considerazione del fatto che la detrazione spetta per gli **acquisti effettuati tra il 6.6.2013 e il 31.12.2014 e va fruita in 10 rate annuali** di pari importo.

SEZIONE V – DETRAZIONI PER INQUILINI

Con riferimento ai soggetti che hanno stipulato un **contratto di locazione per l'immobile adibito ad abitazione principale**, a rigo **RP71**, si segnala l'introduzione del **nuovo codice "4"**, che va indicato a colonna 1 per gli **inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale** ai quali, ai sensi dell'art. 7, DL n. 47/2014, per il triennio **2014-2016** spetta una **detrazione** pari a:

- **€ 900** se il reddito complessivo è **non superiore a € 15.493,71**;
- **€ 450** se il reddito complessivo è **compreso tra € 15.493,72 e € 30.987,41**.

La detrazione è riconosciuta in **rapporto ai giorni** durante i quali l'immobile è stato adibito ad **abitazione principale** nel **2014** (colonna 2) e alla **quota di titolarità del contratto** (colonna 3). In caso di reddito complessivo **superiore a € 30.987,41 non spetta alcuna detrazione**.

Affitto terreni agricoli ai giovani

A seguito del **nuovo comma 1-quinquies.1 dell'art. 16**, TUIR, introdotto dall'art. 7, comma 1,

DL n. 91/2014, che prevede una detrazione a favore dei **coltivatori diretti e IAP di età inferiore a 35 anni, iscritti nella previdenza agricola** che prendono **in affitto** (con contratto scritto) **terreni agricoli diversi** da quelli di proprietà dei genitori, è presente il **nuovo rigo RP73 "Detrazione affitto terreni agricoli ai giovani"**.

RP73 Detrazione affitto terreni agricoli ai giovani

,00

Tale detrazione spetta nella misura del **19%** delle **spese sostenute per i canoni di affitto**, nel **limite di € 80 per ettaro** affittato, fino ad un massimo di **€ 1.200 annui**.

A **rigo RP73** è possibile indicare le spese sostenute per detti canoni di affitto nel **limite di € 6.318**.

SEZIONE VI – ALTRE DETRAZIONI

A **rigo RP80** riservato all'indicazione degli **"Investimenti in start up"** è prevista una nuova modalità di compilazione rispetto allo scorso anno. In particolare, oltre al codice fiscale della start up ovvero del soggetto che ha effettuato l'investimento, alla tipologia e all'ammontare dell'investimento, è ora necessario indicare:

- a **colonna 5** l'ammontare della **detrazione spettante**, risultante dall'applicazione, all'ammontare dell'investimento effettuato indicato a colonna 3:
 - del **19%** se l'investimento riguarda una start up innovativa (codice "1" a colonna 4);
 - del **25%** se l'investimento riguarda una start up a vocazione sociale o energetica (codice "2" a colonna 4);
- a **colonna 6** il **totale della detrazione spettante** che, in caso di un unico investimento, è pari all'importo indicato nella precedente colonna 5.

QUADRO RN – RICALCOLO ACCANTO 2015

Anche nel mod. UNICO 2015 PF è richiesta l'indicazione dell'acconto IRPEF dell'anno successivo (rigo RN62).

Relativamente ai seguenti "casi particolari":

- soggetti non residenti che non devono tener conto della detrazione per carichi di famiglia;
- redditi da noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati a imposta sostitutiva del 20%;
- redditi di terreni (rivalutazione);
- redditi di fabbricati che godono dell'agevolazione per sospensione della procedura esecutiva di sfratto;
- distributori di carburante (deduzione forfettaria);

per i quali va **ricalcolato l'acconto 2015**, è necessario procedere alla **rideterminazione del reddito complessivo / rigo "Differenza"**.

Acconto 2015	Casi particolari	Reddito complessivo	Imposta netta	Differenza	
	1	2	3	4	
RN61 Ricalcolo reddito		,00	,00	,00	
RN62 Acconto dovuto	Primo acconto	1	,00	Secondo o unico acconto	2

A tal fine a **rigo RN61** dopo aver **barrato la casella** di colonna 1 **"Casi particolari"** vanno riportati i nuovi importi del reddito complessivo (colonna 2), dell'imposta netta (colonna 3) e della "differenza" (colonna 4).

QUADRO RX – COMPENSAZIONI E RIMBORSI

Si segnala che la Sezione III del quadro RX utilizzabile per la richiesta a rimborso del credito IVA 2014 **non risulta "allineata"** con le novità in vigore dal 2015, desumibili dal mod. IVA 2015. È verosimile che l'Agenzia delle Entrate provvederà ad aggiornare tale Sezione.

■